

POLITICA DI IMPEGNO 2021

Art. 124-quinquies D.LGS n. 58/1998 (TUF)

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
1.1 Obiettivi del documento	3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy	4
1.3 Definizioni	4
1.4 Contesto normativo di riferimento	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
3. MONITORAGGIO E DIALOGO CON GLI EMITTENTI	7
4. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO	8
5. COLLABORAZIONE CON ALTRI AZIONISTI	9
6. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
7. TRASPARENZA E REPORTISTICA	9

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 (di seguito "**Decreto**") ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 (di seguito "**SHRD2**" o "**Direttiva**") che, modifica la Direttiva 2007/36/CE, introduce nuove misure per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti.

L'obiettivo della SHRD2 è migliorare la *governance* delle società quotate tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

In particolare, la Direttiva prevede obblighi di trasparenza volti a promuovere l'impegno (*engagement*) e l'orientamento al lungo periodo di investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e gestori di attivi (gestori collettivi e individuali) nell'investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra gestori degli attivi e investitori istituzionali.

Tali norme sono state recepite a livello di normativa primaria nazionale mediante l'inserimento alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il "**TUF**") della nuova Sezione I-ter in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

Al fine di recepire le novità normative sopra descritte, Cassa Centrale (di seguito anche la "**Banca**"), in qualità di "Gestore di attivi" e in particolare di intermediario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, adotta la presente "Politica di Impegno", in cui individua e formalizza presidi e misure volti a definire gli obblighi e gli impegni assunti in qualità di azionista di società quotate su mercati regolamentati europei.

In particolare, la presente Politica, ai sensi dell'art. 124-*quinquies* del TUF, descrive le modalità tramite cui la Banca:

- monitora le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario;
- dialoga con le società partecipate;
- esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni;
- collabora con altri azionisti;
- comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate;
- gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale approva, con il parere favorevole della Direzione Compliance, le procedure e le misure organizzative formalizzate nella presente Politica e nei successivi aggiornamenti.

La Direzione Finanza della Banca verifica l'adeguatezza della presente Politica con cadenza annuale ovvero in caso di modifiche rilevanti alla normativa di riferimento o alla struttura organizzativa della Banca.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Politica e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

Ai sensi dell'art. 143-sexies del Regolamento Emittenti Consob, le informazioni indicate nell'articolo 124-quinquies, comma 2, del Testo unico, relative alle modalità di attuazione della presente Politica in ogni anno solare sono pubblicate sul sito internet della Banca entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione della Politica e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **Banca:** Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- **Cliente:** persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **Consulente in materia di voto:** ai sensi dell'art. 124-quater del TUF un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto;
- **Decreto:** indica il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828;

- **Emittenti Partecipati:** indica le società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui la Banca, in qualità di gestore di attivi, investe;
- **Emittenti Significativi:** indica gli Emittenti Partecipati in misura superiore alle soglie individuate dalla Banca al successivo par. 2;
- **Gestori di attivi:** le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d) (servizio di gestioni di portafogli);
- **Investitore istituzionale:** ai sensi dell'art. 124-quater del TUF si intende per " investitore istituzionale ":
 - un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere u) e cc) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto;
 - i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica;
- **OICVM:** organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
- **Politica di Impegno:** indica il presente documento, redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF;
- **servizi accessori:** i servizi di cui alla sezione B dell'Allegato I del T.U.F.;
- **servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;
- **strumenti finanziari:** gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF come anche individuati nell'Allegato I, sezione C del T.U.F. e i Depositi strutturati.

1.4 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo:

- Direttiva 2007/36/CE (SHRD) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
- Direttiva UE 2017/828/UE (SHRD2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

In ambito nazionale:

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") – Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter;
- Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) – Parte III, Titolo IV, Capo III-ter;

Documenti interni:

La presente Politica è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:

1. Regolamento Finanza di Gruppo
2. Regolamento generale aziendale – Direzione Finanza
3. Regolamento in materia di prevenzione, individuazione e gestione dei conflitti di interesse
4. Documentazione operativa del Servizio Wealth Management

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica definisce i presidi di monitoraggio degli investimenti effettuati dalla Banca - nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e della gestione delle operazioni di investimento in delega da parte di Investitori istituzionali - in Emittenti Partecipati, la strategia di intervento, l'approccio all'*engagement*, nonché la strategia adottata circa l'esercizio dei diritti di voto, anche in delega o mediante eventuali servizi di consulenza al voto. La Banca, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi successivi, applica i criteri definiti nella presente Politica agli Emittenti Partecipati nei quale la Banca detiene una partecipazione pari o superiore al 1% della capitalizzazione di mercato (c.d. Emittenti Significativi).

Qualora la partecipazione risulti inferiore alla soglia sopra riportata, una o più delle misure previste dalla presente Politica potrà essere applicata, a discrezione del Servizio Wealth Management, tenendo in debita considerazione la rilevanza, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo (ad esempio partecipazioni significative detenute nel singolo emittente,

particolare rilevanza dell'emittente stesso), del singolo investimento detenuto in un Emittente Partecipato, e comunque in tutti i casi in cui venga valutato che l'applicazione dei presidi della presente Politica possano riflettersi positivamente sugli interessi degli investitori.

3. MONITORAGGIO E DIALOGO CON GLI EMITTENTI

La Banca svolge un monitoraggio attivo e continuo degli Emittenti Significativi al fine di poter identificare con anticipo eventuali situazioni critiche e limitare potenziali perdite di valore, con l'obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti in modo da tutelare le masse gestite nell'esclusivo interesse dei clienti.

La Banca monitora le dichiarazioni pubbliche degli Emittenti Significativi attraverso piattaforme di informazione finanziaria, bilanci e rendiconti finanziari, comunicazioni obbligatorie, report contabili e verbali degli incontri. Particolare attenzione viene data alle relazioni sulla governance, ai bilanci di sostenibilità e in genere alle relazioni non finanziarie e alle comunicazioni esterne della società in materia di politica sulla sicurezza sul lavoro e di stakeholders engagements.

Oltre ai risultati finanziari e non finanziari e i relativi rischi connessi, vengono prese in analisi le questioni che, potenzialmente, potrebbero costituire un rischio rilevante per le performance finanziarie di lungo periodo dell'emittente, quali le tematiche legate a performance operative, la composizione del management, la trasparenza e i principi *Environmental, Social, Governance* (ESG).

A integrazione degli strumenti di monitoraggio sopra elencati, la Banca può altresì avvalersi di risorse quali prospetti informativi, comunicati stampa, presentazioni, conferenze e incontri di settore.

Una buona allocazione del capitale è, nel lungo periodo, uno dei driver più importanti per la creazione di valore per gli azionisti. A tale fine sono monitorate la strategia e la struttura del capitale degli Emittenti Significativi, analizzando i rendiconti finanziari prodotti, valutando l'esecuzione della strategia dichiarata e prestando particolare attenzione a eventi quali decisioni di investimento di capitale, politica dei dividendi, acquisizioni e cessioni societarie.

La Banca presidia le caratteristiche principali della struttura del capitale come la sostenibilità a lungo termine dell'indebitamento, l'accesso al capitale circolante, gli obblighi finanziari che potrebbero non apparire nella loro interezza nel bilancio e l'evoluzione nel tempo delle principali grandezze patrimoniali ed economiche.

Particolare attenzione è rivolta ai cambiamenti nelle strutture di governance (composizione del Consiglio di Amministrazione, diritti di voto, diritti di prelazione) e incentivazione del management, con l'obiettivo di monitorare il processo decisionale aziendale per allineare gli interessi del management a quelli dei portatori di interesse della società.

La Banca pone particolare attenzione anche agli aspetti connessi alla sostenibilità, con particolare riguardo ai temi dei diritti umani, del lavoro e dell'ambiente, nella selezione degli investimenti in titoli azionari al fine di creare valore sia per i propri stakeholders sia per l'emittente nel suo complesso.

Si ritiene che l'integrazione dei fattori correlati alla responsabilità e sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) nei processi d'investimento, oltre a generare un impatto positivo sulla collettività e a contribuire allo sviluppo sostenibile, favorisca il perseguimento di risultati finanziari positivi nel lungo periodo.

Il dialogo con gli Emittenti Significativi assume rilevanza affinché la Banca possa acquisire le informazioni necessarie per definire le proprie strategie di investimento su un determinato emittente, garantendo la creazione di valore a lungo termine per gli investitori. Assume altresì rilevanza in relazione alla possibilità per la Banca di concorrere al miglioramento della governance dell'Emittente Significativo.

Le modalità di dialogo, definite in funzione delle risorse disponibili, delle criticità e dei problemi rilevati, comprendono le seguenti misure:

- partecipazione della Banca alle assemblee degli azionisti che abbiano delegato la partecipazione;
- dialogo con l'Emittente Significativo in occasione della gestione degli adempimenti connessi all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali del cliente;
- dialogo diretto con l'Emittente Significativo, formulando domande, suggerimenti e richieste di modifica della politica gestionale dell'emittente.

4. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La Banca si impegna ad esercitare, in nome e per conto dei clienti, i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni di pertinenza dei portafogli dei clienti gestiti su base individuale.

I diritti di voto vengono esercitati per i clienti che abbiano discrezionalmente attribuito per ogni singola assemblea la rappresentanza, mediante procura nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti. Il diritto di voto è esercitato dalla

Banca esclusivamente in presenza di istruzioni specifiche dei clienti nel rispetto e nei limiti delle indicazioni dagli stessi impartite.

La Banca può delegare l'esercizio del voto a società terze specializzate, impartendo alle stesse le istruzioni specifiche ricevute dai propri clienti. Inoltre, ove eventualmente previsto dagli Emittenti Significativi, la Banca può utilizzare il voto elettronico.

Sono a carico del cliente le eventuali spese sostenute per la partecipazione alle assemblee, preventivamente comunicate.

Con riferimento all'attività di investimento delegata da Investitori Istituzionali, i diritti di voto vengono esercitati direttamente da tali soggetti, salvo il conferimento di apposita procura scritta rilasciata alla Banca, per ogni singola assemblea.

5. COLLABORAZIONE CON ALTRI AZIONISTI

Al fine di promuovere un miglioramento della corporate governance, della gestione del rischio, delle performance o degli standard di divulgazione e su questioni relative all'ESG, la Banca qualora ne rilevi l'opportunità, può cooperare con altri azionisti adottando l'approccio ritenuto migliore per esercitare influenza nell'area di interesse, e comunque non in violazione di leggi o politiche interne.

La collaborazione può essere normalmente condotta attraverso riunioni formali o informali con altri azionisti.

6. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Al fine di assicurare che l'investimento per conto della clientela sia sempre esercitato nell'esclusivo interesse degli investitori, la Banca valuta le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse e applicano le misure di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse descritti nella relativa Policy.

Con riferimento all'esercizio del diritto di voto la Banca assicura che lo stesso si realizzi in conformità con l'interesse degli investitori deleganti.

7. TRASPARENZA E REPORTISTICA

La Banca rende disponibile la presente Politica a tutti i portatori di interesse tramite pubblicazione nel proprio sito Internet entro 15 giorni dalla sua adozione.

La Banca inoltre pubblica nel proprio sito internet, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni sulle modalità di attuazione della Politica di Impegno in ogni anno solare

includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto.

La Politica e le informazioni sulle modalità della sua attuazione restano pubblicate sul sito internet della Banca almeno per i 3 anni successivi.